



COMUNE DELL'AQUILA - *Ufficio stampa*

L'Aquila, 21 agosto 2009

CONTRIBUTI TRASLOCHI E PERDITA BENI, ATTIVATO UFFICIO

Sarà il servizio comunale Emergenza sisma e Ricostruzione a occuparsi dell'istruzione delle pratiche concernenti i contributi per la perdita dei beni nella casa crollata o comunque inagibile e per le spese sostenute per i traslochi e i depositi dei beni. Lo ha stabilito il sindaco Massimo Cialente, d'intesa con il direttore generale, Massimiliano Cordeschi.

Le domande, pertanto, potranno essere presentate negli uffici posti al primo piano di via Rocco Carabba, 6, aperti tutti i giorni – sabato escluso - dalle 9 alle 11. Per quanto riguarda i beni – anche non registrati – distrutti o danneggiati (il provvedimento riguarda solo le case dichiarate E e che siano abitazioni principali), bisognerà riempire il modello allegato all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio scorso, reperibile sui siti internet www.protezionecivile.it o www.comune.laquila.it. Allo stesso andrà allegata un'autocertificazione sui danni, resa ai sensi del dpr 445 del 2000. Il tetto massimo del risarcimento sarà di 10.000 euro e non potrà essere cumulato con gli indennizzi per i danni subiti dalle attività produttive.

Per il rimborso per i traslochi e il deposito dei beni (ai sensi dell'articolo 5 dell'ordinanza n. 3797) è sufficiente una richiesta in carta semplice – nei prossimi giorni sarà predisposta una modulistica – allegando la documentazione fiscale, sia del trasloco che del deposito. Il tetto massimo rimborsabile è di 5.000 euro. **Il Comune effettuerà una verifica sulla congruità degli importi richiesti.**

Al servizio in questione, che, come noto, si occupa anche dei contributi per la ricostruzione delle case, sono stati affidati anche i seguenti compiti.

1. Liquidazione dei contributi per i titolari di attività sociali, culturali, ricreative, sportive e religiose, per indennizzi ai danni delle strutture adibite allo svolgimento delle attività medesime (articolo 4 dell'ordinanza 3789 del 9 luglio). In questo caso può essere concesso un contributo pari al 70% dei danni subiti, con un importo massimo di 80.000 euro. La domanda deve essere presentata utilizzando il modello allegato all'ordinanza, unendo la documentazione prevista nell'ordinanza medesima, in particolare, la perizia giurata attestante l'entità del danno.
2. Pagamento dei contributi alle imprese che avevano in costruzione o che avevano completato la realizzazione di alloggi, anche con accatastamento in corso. Il contributo, pari al 75% del costo sostenuto per le riparazioni con miglioramento sismico di ciascun alloggio, fino a un massimo di 30mila euro per ogni unità abitativa, viene riconosciuto a condizione che i lavori siano completati entro 6 mesi e gli alloggi siano destinati in vendita o in affitto esclusivamente alle famiglie con abitazioni principali distrutte o rese inagibili (articolo 5 dell'ordinanza 3789, successivamente modificato).
3. Attribuzione di un contributo ai proprietari di alloggi con esito "A", "B" o "C" concessi in locazione alla data del 6 aprile, allo scopo di riparare tali abitazioni con le prescrizioni e i limiti previsti per le seconde case, a condizione che rinnovino i contratti di affitto vigenti nel giorno del terremoto, per una durata non inferiore a 4 anni (articolo 7 dell'ordinanza n. 3803).

Il termine per la presentazione delle domande ai sensi dell'ordinanza n. 3789 scadrà il 19 settembre.